DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2005

che autorizza Malta a utilizzare il sistema istituito in forza del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio in sostituzione delle indagini statistiche sul patrimonio bovino

[notificata con il numero C(2005) 1588]

(Il testo in lingua inglese è l'unico facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/415/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini [1], in particolare l'articolo 1, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [2] contempla l'istituzione di un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

(2) La decisione 2004/588/CE della Commissione [3] riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati maltese per i bovini.

(3) Conformemente alla direttiva 93/24/CEE, su loro richiesta, gli Stati membri possono essere autorizzati a utilizzare fonti amministrative anziché indagini sul patrimonio, a condizione di ottemperare agli obblighi fissati da tale direttiva.

(4) A supporto della propria richiesta dell'11 marzo 2005, Malta ha trasmesso una documentazione tecnica sulla struttura e sull'aggiornamento della base di dati di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000, nonché sui metodi di calcolo dei dati statistici.

(5) In particolare, Malta ha proposto metodi di calcolo per ottenere le informazioni statistiche per le categorie, elencate all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/24/CEE, non direttamente disponibili nella base di dati di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000. Malta dovrebbe adottare tutte le disposizioni atte a garantire che tali metodi di calcolo assicurino la precisione dei dati statistici.

(6) L'esame della documentazione tecnica trasmessa dalle autorità maltesi permette di concludere che la domanda dovrebbe essere accettata.

(7) La presente decisione è conforme al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio [4],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di ottenere tutte le informazioni statistiche necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dalla direttiva 93/24/CEE, Malta è autorizzata a utilizzare, in luogo delle indagini sul patrimonio bovino di cui a tale direttiva, il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Articolo 2

Nel caso in cui il sistema specificato all'articolo 1 cessi di essere operativo oppure il suo contenuto non consenta più di ottenere informazioni statistiche attendibili per talune o per tutte le categorie di bovini, Malta fa nuovamente ricorso, per valutare il patrimonio bovino o le categorie in questione, a un sistema di indagini statistiche.

Articolo 3

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 2005.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

---

[1] GU L 149 del 21.6.1993, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
[2] GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
[3] GU L 257 del 4.8.2004, pag. 8.
[4] GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.